

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00 del c.c., l'Associazione di promozione sociale denominata "V.A.M. Per Sempre" con sede in Via Acate 87. Nel comune di Napoli. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione V.A.M. Per Sempre opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e non ha fini di lucro. L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della Struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali, tra gli ex appartenenti al disciolto servizio di leva V.A.M. (Vigilanza Aeronautica Militare). L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Le finalità che in particolare propone l'associazione sono:

Solidarietà sociale ex V.A.M.;

Pubblicazione testi e/o dispense per la divulgazione e conoscenza di se stessa; Promuovere ed organizzare raduni, convegni o dibattiti, interscambi culturali con Enti o Associazioni di Ex combattenti o di appartenente alle Forze dell'Ordine in generale anche di Protezione Civile, affiliazioni o gemellaggi con altre Associazioni col medesimo fine.

Art. 3 I SOCI

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e dell'eventuale regolamento interno ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo incaricato di deliberare sulle domande di ammissione. In caso di diniego, la decisione dovrà essere motivata. I soci, possono essere:

- **Soci Fondatori** Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

- **Soci Volontari** sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Soci Onorari** sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Sostenitori o Promotori** sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini stabiliti dallo statuto ed eventuale regolamento, la quota sociale. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dell'eventuale regolamento approvato dal Consiglio direttivo qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori; d) i Proviviri; e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione documentate

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano, ovvero mediante affissione dell'avviso nell'albo dell'Associazione presso la sede, almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di assemblea ordinaria, le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. In caso di straordinaria convocazione per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre la presenza dei 2/3 degli associati e il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità dei voti. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro

posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, PEC e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Art. 9 PROBIVIRI

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed al membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 11 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative).

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€18,00
 DICIOOTTO/00

gentile
 ntrate

00032790 00005E1E W1ZHMD01
 00030132 14/01/2019 12:22:48
 4578-00010 2014AEC3861E26C2
 IDENTIFICATIVO : 01140106263233

0 1 14 010626 323 3

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€18,00
 DICIOOTTO/00

gentile
 ntrate

00032790 00005E1E W1ZHMD01
 00030132 14/01/2019 12:22:48
 4578-00010 66D7C6E095D067CA
 IDENTIFICATIVO : 01140106263222

0 1 14 010626 322 2



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 95209780634	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIERI VIGILANZA VAM PER SEMPRE

TIPO ATTIVITÀ 949930 - ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE E ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ACATE 87
--

C.A.P. 80124	COMUNE NAPOLI	PROV. NA
-----------------	------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRBLRT46R30F839S	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MIRABELLA ALBERTO
--

DATA 14/01/2015

IL FUNZIONARIO



 TAMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE UT POZZUOLI
